

ALLEGATO "A"

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 95 e s.m.i. "NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" - ARTT. 5 e 48 - "PROGETTI PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO MONTANO"

Criteria e modalità per la presentazione e valutazione dei progetti pilota.

La Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. recante: "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane" ha come obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti.

L'articolo 48 di tale legge prevede che la Giunta Regionale approvi ogni anno progetti pilota di carattere regionale, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa.

La nostra montagna è ricca di risorse ed è innegabile che tale patrimonio, culturale e ambientale, costituisce un potenziale fattore strategico per lo sviluppo del territorio. A tale considerazione si aggiunge l'importante ruolo che nell'attuare piani di valorizzazione svolge la comunicazione. Dalla consapevolezza di questa relazione nasce il presente bando.

E' infatti ormai indiscussa l'utilità di internet e dei social media, strumenti di comunicazione al passo coi tempi, fondamentali per veicolare al meglio qualsiasi tipo di messaggio, compreso quello della valorizzazione, in particolare attraverso il racconto per immagini.

L'avvento delle tecnologie digitali ha inaugurato da tempo un nuovo modo di viaggiare e di fare turismo e la comunicazione, anche ai fini della promozione e valorizzazione dei territori, se vuole restare al passo, non può che adeguarsi a questo nuovo scenario.

Al fine di promuovere l'Abruzzo appenninico e favorirne lo sviluppo socio economico, la strategia di comunicazione da realizzare attraverso il progetto pilota dovrà, dunque, coniugare l'utilizzo di media tradizionali con altri di tipo innovativo e non convenzionale.

Carta stampata, televisione, web e strumenti connessi, spesso finora poco sfruttati dalle amministrazioni pubbliche, fanno sì che anche i territori rurali, poco conosciuti e spesso ai margini dei flussi turistici, possano trovare voce per raccontarsi, per farsi conoscere, per costruire e promuovere in tutto il mondo il proprio brand.

La conoscenza del patrimonio archeologico, delle feste e dei riti religiosi, delle produzioni e dei prodotti della enogastronomia regionale e di ogni altro aspetto legato al turismo culturale e identitario, unitamente alla scoperta e alla promozione della fruizione turistica all'aria aperta delle risorse naturali e ambientali (percorsi nelle aree protette, trekking e cicloturismo) saranno soltanto alcuni dei temi oggetto di comunicazione.

Infine, stante il processo di riassetto istituzionale in atto, sono individuati soggetti proponenti dei progetti pilota di cui al presente bando unicamente i Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane della Regione.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare la montagna abruzzese e sostenerne lo sviluppo socio – economico anche rafforzando la visibilità e riconoscibilità dell'immagine dell'Abruzzo, finanzia ai sensi dell'articolo 48 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, progetti pilota di comunicazione integrata volti a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del territorio montano regionale.
2. I criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti pilota sono disciplinati dal presente bando.

Art.2

Soggetti proponenti

1. Il progetto pilota è predisposto da almeno due Comuni, appartenenti o appartenuti ad almeno due diverse Comunità Montane della Regione Abruzzo, in forma associata.
3. Le Amministrazioni Provinciali, le aziende e gli altri enti regionali che operano nelle zone montane, possono partecipare ai progetti predisposti dagli Enti di cui al comma 1, anche mediante cofinanziamento e secondo modalità stabilite in apposite convenzioni stipulate tra gli stessi.
4. Può essere altresì prevista la partecipazione di privati al progetto mediante cofinanziamento.

Art. 3

Oggetto dei progetti

1. I progetti pilota hanno quale obiettivo prioritario quello di valorizzare la montagna abruzzese e sostenerne lo sviluppo socio – economico, promuovendone la conoscenza e la fruizione mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche, enogastronomiche e della tradizione locale dei territori montani della Regione.
2. La comunicazione integrata si attua attraverso la realizzazione di una pubblicazione periodica e l'utilizzo coordinato di almeno uno dei seguenti strumenti di diffusione e di comunicazione:
 - web e social network;
 - televisione.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione

1. La domanda di finanziamento del progetto pilota, redatta esclusivamente secondo il modello allegato (All. 1), sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente capofila e corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., alla Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport - Via Raffaello - Pescara, che ne cura l'istruttoria.
2. Ai fini della presentazione nei termini fa fede il timbro a data apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante. A tal fine l'Amministrazione regionale non terrà in considerazione alcun'altra documentazione.
3. Sulla busta deve essere indicato il riferimento a "Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano".

Articolo 5

Cause di esclusione

1. La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza anche parziale della documentazione richiesta nonché la mancanza della sottoscrizione, comportano l'esclusione della domanda.

Art. 6

Contenuto della domanda

1. La domanda deve indicare:
 - a) I Comuni partecipanti al progetto (denominazione esatta, indirizzo completo, Comunità Montana di appartenenza, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica) riuniti tra loro in forma associata, specificando l'Ente capofila;
 - b) gli eventuali ulteriori soggetti partecipanti al progetto, secondo la previsione di cui all'articolo 2;
 - c) il piano finanziario completo delle entrate e della spesa prevista per la realizzazione del progetto, con indicazione del finanziamento richiesto e della quota a carico di soggetti cofinanziatori;
 - d) l'impegno a stipulare apposita convenzione tra gli enti associati, ad avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo.

Art. 7

Documentazione

1. A corredo della domanda di finanziamento deve essere prodotta, pena la non ammissione a valutazione, la seguente documentazione:
 - a) delibera di Giunta esecutiva assunta dai Comuni proponenti, recante:
 - l'approvazione del progetto pilota con esplicitazione del relativo quadro finanziario e della copertura prevista per le spese;
 - l'impegno a realizzare il progetto pilota nel termine di cui all'articolo 11 del presente bando;
 - l'impegno, ove previsto dal progetto, a cofinanziare le spese, precisando l'importo del cofinanziamento e fornendo specifica attestazione di copertura finanziaria;
 - l'impegno a non apportare al progetto pilota, nella fase di realizzazione, alcuna modifica se non debitamente autorizzata dal Servizio Sistemi locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport.
 - b) relazione illustrativa del progetto pilota che evidenzi gli aspetti per la valutazione di merito di cui all'articolo 9 e dalla quale risultino, in particolare, indicazioni inerenti:
 - b.1) la pubblicazione periodica (tiratura, numero e formato pagine, tipo carta, colore, etc.);
 - b.2) gli ulteriori mezzi di comunicazione da utilizzare in sinergia (televisione e/o web e social network) e le relative modalità di diffusione (numero di trasmissioni televisive, orario della messa in onda - prima o seconda serata -, repliche, creazione e gestione sito web dedicato, etc) ;
 - b.3) la periodicità delle pubblicazioni a mezzo stampa (trimestrale - semestrale);
 - b.4) la periodicità delle trasmissioni televisive (settimanale o quindicinale) ove si preveda l'uso di tale mezzo di comunicazione;
 - b.5) la eventuale previsione di abstract degli articoli in lingua inglese;
 - b.6) l'eventuale cofinanziamento di soggetti pubblici (indicando i soggetti cofinanziatori, l'importo del cofinanziamento, l'attestazione di copertura finanziaria dello stesso) o il cofinanziamento di soggetti privati con indicazione dell'assunzione della dichiarazione di impegno a cofinanziare e del relativo importo;
 - b.7) le modalità di distribuzione della pubblicazione periodica ed i destinatari, determinati e/o potenziali;
 - b.8) eventuali precedenti esperienze documentate di comunicazione integrata anche nel campo della promozione e conoscenza della montagna;
 - b.9) gli aspetti organizzativi e attuativi concernenti la realizzazione e gestione del progetto pilota;
 - b.10) l'organizzazione eventi, convegni, incontri connessi alla realizzazione del progetto pilota;
 - b.11) ogni altro elemento utile alla valutazione di cui all'articolo 9.

- c) il piano finanziario completo delle entrate e della spesa prevista per la realizzazione del progetto pilota, con indicazione del finanziamento richiesto e della quota a carico di soggetti cofinanziatori;
- d) eventuali dichiarazioni di impegno a cofinanziare da parte di soggetti privati con indicazione dell'importo cofinanziato;
- e) documentazione relativa ad eventuali precedenti esperienze di comunicazione integrata: la documentazione deve essere accompagnata almeno da una delle pubblicazioni prodotte.

Art. 8

Risorse

1. La somma disponibile per il finanziamento dei progetti pilota ammonta ad € 160.000,00. Tale somma può anche essere destinata al finanziamento di un unico progetto, a conclusione della valutazione e tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 9.
2. Per ciascun progetto pilota può essere concesso un finanziamento nella misura massima del 90% della spesa prevista.
3. Qualora si verificano ipotesi di rinuncia, revoca o riduzione del contributo concesso, le economie potranno essere destinate al finanziamento di ulteriori progetti pilota, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria. Qualora il fabbisogno relativo al progetto finanziabile sia solo in parte coperto dalle economie, il contributo concesso è pari alla somma disponibile; in tal caso, unitamente all'accettazione da parte dell'Ente capofila, dovrà essere acquisita dichiarazione di accollarsi la spesa eccedente il contributo concesso.

Art. 9

Modalità e criteri di valutazione

1. La "Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali – Bilancio – Attività Sportive - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport" provvede a valutare, entro 40 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, i progetti pilota pervenuti, predisponendo apposita graduatoria.
2. Eventuali integrazioni istruttorie devono essere prodotte, su richiesta del Servizio competente, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza della domanda.
3. Sono ammessi alla valutazione i progetti pilota rispetto ai quali si sia conclusa con esito favorevole la verifica in ordine a:
 - sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;
 - completezza della documentazione.
4. Parallelamente a tale verifica e preliminarmente all'ammissione a valutazione, si procede alla verifica della corrispondenza degli obiettivi e del contenuto del progetto pilota a quanto descritto nel bando. In caso di esito negativo, la domanda non viene ammessa a valutazione e si provvede a darne comunicazione al Comune capofila proponente.

5. La valutazione è compiuta attribuendo ai progetti pilota il punteggio secondo i seguenti criteri:

- a) **Qualità del progetto:** **fino a punti 65**
- tiratura, numero e formato pagine, tipo carta, colore relativi alla pubblicazione periodica ed ogni altro elemento utilmente valutato fino a punti 10

 - ulteriore strumento di comunicazione:
 - se web dedicato e social network fino a punti 5
 - se televisione fino a punti 10

 - Periodicità della pubblicazione:
 - mensile punti 10
 - trimestrale punti 5
 - semestrale punti 2

 - modalità di distribuzione e diffusione della pubblicazione periodica fino a punti 5

 - modalità di diffusione e comunicazione televisiva (emittente televisiva - locale o regionale -, periodicità trasmissioni - settimanale o quindicinale -, numero di trasmissioni, orario della messa in onda - prima o seconda serata -, repliche ed ogni altro elemento utile relativo all'uso del mezzo televisivo fino a punti 15

 - completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti la realizzazione e gestione del progetto pilota fino a punti 10
- b) **Abstract degli articoli in lingua inglese** **punti 5**
- c) **Precedenti esperienze documentate di comunicazione integrata** **fino a punti 5**
- d) **Precedenti esperienze documentate di comunicazione integrata nel campo della promozione e conoscenza della montagna** **fino a punti 5**
- e) **Organizzazione di eventi, convegni, incontri collegati alla realizzazione del progetto** **fino a punti 10**
- f) **percentuale di compartecipazione finanziaria pubblica e/o privata rapportata al costo complessivo del progetto:**
- dall'11% fino al 20% punti 3

- dal 21% fino al 40%

punti 5

- oltre il 40%

punti 10

6. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ed è pari ad un massimo di punti 100.

7. In caso di parità di punteggio è data preferenza, nell'ordine:

- al progetto con la maggiore quota percentuale di cofinanziamento,
- al progetto con il maggior numero di Comuni proponenti.

Articolo 10

Graduatoria e concessione dei contributi

1. La graduatoria dei progetti pilota è approvata con provvedimento del dirigente del Servizio competente ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo da parte della "Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali – Bilancio – Attività Sportive - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport", il Comune capofila provvede a trasmettere formale accettazione dello stesso unitamente ad apposita convenzione sottoscritta tra gli enti associati.
3. La Convenzione deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:
 - gli Enti partecipanti al progetto (denominazione esatta, indirizzo completo, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica) riuniti tra loro in forma associata, specificando l'Ente capofila;
 - gli adempimenti e obblighi posti a carico degli Enti associati e dell'Ente capofila, tra cui, in particolare, quello di coordinamento e raccordo delle attività previste per la realizzazione del progetto nonché di raccolta e custodia dei documenti originali giustificativi dei pagamenti effettuati che possono essere richiesti, in qualunque momento, dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport, della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive - della Regione Abruzzo;
 - l'impegno a non apportare modifiche al progetto nella fase di esecuzione se non preventivamente autorizzate dal Servizio competente nonché a corrispondere ad ogni richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte del Servizio medesimo.

Art. 11

Tempi di realizzazione del progetto

1. Preliminarmente all'avvio del progetto deve essere realizzato un evento di presentazione dello stesso, anche mediante l'utilizzo del mezzo televisivo.

2. Il progetto deve essere avviato entro 50 giorni dalla comunicazione di accettazione del contributo, con la produzione del primo numero della pubblicazione periodica e concluso entro il termine di un anno da tale data.
3. Il Comune capofila trasmette alla “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali – Bilancio – Attività Sportive - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” il menabò della pubblicazione periodica in fase di predisposizione al fine di dividerne i contenuti e verificarne la corrispondenza con le finalità del progetto pilota.
4. Il termine per la realizzazione del progetto pilota può essere prorogato, una sola volta, per motivi debitamente documentati, su richiesta dell’Ente capofila da far pervenire alla “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali – Bilancio – Attività Sportive - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport”, almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.

Art. 12

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti spese:

A) PUBBLICAZIONE PERIODICA

a) redazione;

b) grafica, impaginazione, fotografia;

c) stampa, spedizione e diffusione;

d) traduzioni e collaborazioni ulteriori non ricomprese nelle lettere precedenti, nella misura massima del 10% della spesa del progetto pilota;

B) PRODUZIONI AUDIOVISIVE

a) ideazione

b) progettazione esecutiva (artistica e tecnica)

c) produzione

d) post produzione

C) SITO WEB DEDICATO (ideazione, progettazione e gestione)

D) organizzazione eventi, convegni, incontri connessi alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 5% della spesa del progetto pilota.

Art. 13

Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo è effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport, con le seguenti modalità:

- a) il 50% a titolo di anticipazione, a seguito di presentazione di:
- 1) copia della convenzione sottoscritta tra gli Enti, con gli estremi di approvazione;
 - 2) copia del primo numero della rivista in corso di pubblicazione;
 - 3) in caso di cofinanziamento, copia dell'atto amministrativo di impegno.
- b) il 50% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:
- 1) relazione finale sull'espletamento del progetto;
 - 2) rendiconto finanziario delle spese sostenute da documentare con giustificativi di spesa e di pagamento tracciabili;
 - 3) attestazione a firma del legale rappresentante dell'Ente capofila di conformità del progetto realizzato rispetto a quello programmato.

Art. 14

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo montano - Sport, Ufficio Politiche per la Montagna, Pescara, tel. 085-7672158.

Art. 15

Vigilanza

1. La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive, Servizio Sistemi locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre opportune verifiche circa lo stato di attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

Art. 16

Revoche

1. Il contributo è revocato con determinazione del dirigente del Servizio "Sistemi locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport"
 - a) quando il progetto non venga realizzato conformemente a quello ammesso a finanziamento o nei termini indicati nel presente bando.
2. Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca del contributo.

3. In tutti i casi di revoca si provvede al recupero delle somme corrisposte, aumentate degli interessi legali.